

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Maggio

Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Nozione di "aiuto di Stato" - Corte giustizia UE n. 74/16 del 27/6/17**

Iva

- 4 | **Non si applica l'esenzione per il trasporto di beni verso un paese terzo se tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni - Corte giustizia n. 288/16 del 29/6/17**
- 4 | **Somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria nel campo di applicazione IVA - Cassazione n. 16172 del 28/6/17**

Irap

- 5 | **Irap - Medico che svolge l'attività libero-professionale intramuraria – la ritenuta Irap operata dall'ASL è illegittima - Cassazione n. 15898 del 26/6/17**
- 5 | **Irap – dentista che opera all'interno di un ambulatorio di cui è socio si avvale di autonoma organizzazione - Cassazione n. 15992 del 27/6/17**

Accertamento questioni sostanziali

- 5 | **Redditometro – il mutuo giustifica i mezzi - Cassazione n. 11082 del 5/5/17**
- 5 | **Redditometro – il reddito deve consentire di pagare il mutuo - Cassazione n. 15399 del 21/6/17**
- 6 | **Redditometro – le spese possono essere giustificate con l'eredità - Cassazione n. 13246 del 25/5/17**
- 6 | **Studi di settore - stabilimento balneare – se c'è bel tempo si applicano le risultanze degli studi -- Cassazione n. 13561 del 30/5/17**
- 6 | **Plusvalenza da cessione di terreno edificabile – il master plan non è uno strumento urbanistico generale - Cassazione n. 12323 del 17/5/17**
- 6 | **Redditometro – le auto storiche hanno la stessa manifestazione di capacità contributiva delle auto nuove - Cassazione n. 15899 del 26/6/17**
- 7 | **Rimborsi indicati in dichiarazione dei redditi – l'ufficio non decade dal potere di contestare il suo debito anche se sono spirati i termini di accertamento - Cassazione n. 15695 del 23/6/17**
- 7 | **Determinazione del reddito di lavoro autonomo - Principio di cassa – Compenso percepito mediante assegno bancario – imputazione dell'importo - Cassazione n. 15439 del 21/6/17**
- 7 | **Versamenti non congrui ai redditi dei soci – vale la presunzione di maggior reddito della società - Cassazione n. 14966 del 15/6/17**
- 8 | **La contabilità in nero legittima l'accertamento induttivo - Cassazione n. 16060 del 28/6/17**

Accertamento questioni procedurali

- 8 | **La motivazione dell'atto impositivo in tema di TARSU - Cassazione n. 16289 del 30/6/17**
- 8 | **La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri - Cassazione n. 12631 del 19/5/17**

Contenzioso tributario

- 9 | **Con originale nel fascicolo la copia del ricorso senza sottoscrizione è solo irregolare - Cassazione n. 14065 del 7/6/17**
- 9 | **Tardivo invio dichiarazione e società estinta - l'Agenzia perde su tutti i fronti - Cassazione n. 9094 del 7/4/17**
- 9 | **Ricorso notificato all'A.F. contenente copia scannerizzata dell'originale con riproduzione delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso – irregolare, non inammissibile - Cassazione n. 14065 del 7/6/17**

Giuri Assist

- 10 | **Sentenze passate in giudicato – applicabilità a differenti periodi d'imposta** - *Cassazione n. 15039 del 16/6/17*
- 10 | **Accertamento imposte sui redditi, Irap e Iva nelle società di persone – è necessario il litisconsorzio** - *Cassazione n. 16050 del 27/6/17*

Penale

- 11 | **Reato di omesso versamento di ritenute certificate - le attestazioni rilevanti** - *Cassazione n. 141 del 14/6/17*
- 11 | **Occultamento o distruzione di documenti contabili anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione** - *Cassazione n. 28069 del 19/1/17*

Fiscale - varie

- 11 | **IMU – Pertinenze** - *Cassazione 15668 del 23/6/17*

REDDITO D'IMPRESA

Nozione di "aiuto di Stato"**Corte giustizia UE n. 74/16 del 27/6/17**

Perché determinati vantaggi possano essere qualificati come aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, essi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall'altro, essere imputabili allo Stato. Un'esenzione fiscale di cui beneficia una congregazione appartenente alla Chiesa cattolica per opere realizzate in un immobile destinato all'esercizio di attività prive di finalità strettamente religiosa, può ricadere sotto il divieto enunciato dall'articolo 107, paragrafo 1, TFUE se, e nella misura in cui, tali attività siano economiche, circostanza questa la cui verifica incombe al giudice del rinvio.

IVA

Non si applica l'esenzione per il trasporto di beni verso un paese terzo se tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni**Corte giustizia UE n. 288/16 del 29/6/17**

L'articolo 146, paragrafo 1, lettera e) (che prevede che gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente agli articoli 132 e 135 qualora siano direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 61 e all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a)), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un'operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni, poiché in questo caso non sono accessorie alla cessione del bene in esportazione.

Somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria nel campo di applicazione IVA**Cassazione n. 16172 del 28/6/17**

Anche gli importi pattuiti a titolo di rivalutazione monetaria assolvono alla funzione di garantire le società creditrici contro la perdita di potere di acquisto del denaro, nel tempo intercorso tra la prestazione dei servizi e l'incasso dei corrispettivi. Corretto dunque attribuire a questi importi una funzione retributiva, ossia di adeguamento all'inflazione dei compensi per le prestazioni, e non risarcitoria, ossia di ipotetica rifusione di un danno che né SISAL né SNAI avevano mai denunciato.

Ne discende, pertanto, che il conseguente carattere unitario dell'imposizione investe anche la rivalutazione monetaria, che dell'obbligazione relativa alle somme a titolo di corrispettivo per servizi resi ed assoggettati ad IVA costituiva mero accessorio, senza che sia possibile suddividere il debito per sottoporlo a separate forme di tassazione. Da qui, dunque, la corretta inclusione delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria nel campo di applicazione IVA.

IRAP

Irap - Medico che svolge l'attività libero-professionale intramuraria – la ritenuta Irap operata dall'ASL è illegittima**Cassazione n. 15898 del 26/6/17**

L'attività libero professionale svolta "intra moenia" dal medico ospedaliero (cd. ALPI) rientra nello schema generale della subordinazione, sicché è illegittima la trattenuta IRAP operata dall'ASL sui relativi onorari - comunque immodificabili unilateralmente perché concordati - restando l'onere dell'imposta a carico esclusivo dell'azienda che, quale sostituto di imposta, può trasferirlo sui pazienti, adeguando le tariffe su cui i medici, meri subordinati estranei al rapporto tributario, non hanno invece il potere di incidere.

Il medico risulta estraneo al rapporto tributario, in ordine all'IRAP, rapporto riguardante esclusivamente l'Azienda Sanitaria e l'Amministrazione finanziaria, cosicché tra medico ed ASL non è neppure configurabile un rapporto sostituito/sostituto d'imposta, ai fini di legittimare il primo ad attivarsi per l'esercizio del diritto al rimborso direttamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Irap – dentista che opera all'interno di un ambulatorio di cui è socio si avvale di autonoma organizzazione**Cassazione n. 15992 del 27/6/17**

È possibile desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal fatto che l'esercente attività autonoma si avvalga di una compagine di supporto, previo accertamento giudiziale della natura, ossia della struttura e della funzione, del relativo rapporto giuridico che lega il professionista alla compagine dove opera e al ruolo ivi concretamente rivestito. In applicazione di tali criteri è stato ritenuto che il medico dentista direttore sanitario della struttura all'interno della quale svolgeva la sua attività — che fosse socio o amministratore della compagine che gestiva l'ambulatorio — si avvale di autonoma organizzazione e, pertanto è tenuto al pagamento dell'Irap.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Redditometro – il mutuo giustifica i mezzi**Cassazione n. 11082 del 5/5/17**

L'accertamento mediante redditometro è nullo se il contribuente fornisce prova che le spese sono giustificate da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo.

Redditometro – il reddito deve consentire di pagare il mutuo**Cassazione n. 15399 del 21/6/17**

In caso di corretta (e non contestata) applicazione dei fattori-indice, l'Amministrazione non ha ulteriori oneri, gravando sul contribuente l'onere di dimostrare, mediante idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, e la prova documentale sulla entità degli ulteriori redditi e sulla durata del loro possesso ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Pertanto, è da ritenersi insufficiente l'asserzione del contribuente circa il pagamento delle rate del mutuo con donazioni in contanti da parte di parenti.

Redditometro – le spese possono essere giustificate con l'eredità**Cassazione n. 13246 del 25/5/17**

È nullo l'accertamento tramite redditometro quando le spese possono essere giustificate da disponibilità derivanti dalla vendita di immobili ricevuti in eredità.

Studi di settore - stabilimento balneare – se c'è bel tempo si applicano le risultanze degli studi**Cassazione n. 13561 del 30/5/17**

L'accertamento basato sugli studi di settore nei confronti di uno stabilimento balneare non può essere disattivato dalla dichiarazione del contribuente, volta a giustificare un reddito "irrisorio", della presenza di villeggianti solo nel fine settimana, tanto più che nell'estate del periodo d'imposta oggetto dell'accertamento si sono verificate "condizioni metereologiche particolarmente favorevoli".

Plusvalenza da cessione di terreno edificabile – il master plan non è uno strumento urbanistico generale**Cassazione n. 12323 del 17/5/17**

Un terreno è da considerare edificabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 67, del Tuir in materia di plusvalenza, soltanto successivamente all'adozione di un effettivo strumento urbanistico di pianificazione territoriale generale. A tali fini, non rileva il "master plan", posto che esso non è equiparabile allo strumento urbanistico generale previsto dalla norma.

Redditometro – le auto storiche hanno la stessa manifestazione di capacità contributiva delle auto nuove**Cassazione n. 15899 del 26/6/17**

Nell'ambito dell'accertamento basato sugli indici di spesa, cd. redditometro, alle auto storiche possedute dal contribuente, non può essere attribuita una diversa manifestazione di capacità contributiva rispetto alle altre auto sulla base del fatto che le prime non hanno un'utilizzazione quale bene produttivo di reddito ma, unicamente, valore affettivo ed essendo, anzi, soggette a limitazioni tali da garantirne l'uso sporadico.

Secondo l'orientamento consolidato della Corte, in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche:

- la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M. del 10/9/92 e 19/11/92, cd. redditometro, dispensa l'amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, giacché codesti restano individuati nei decreti medesimi. Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore;
- la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce una presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 c.c., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una "capacità contributiva" e che, pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali "elementi" la capacità presuntiva "contributiva" che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma;
- alle autovetture storiche non può essere attribuito un diverso valore rispetto a quello determinato nell'avviso di accertamento ai sensi dei detti D.M., sulla base della mera constatazione che detti beni non sono, per le loro particolari caratteristiche e per le limitazioni particolari cui sono soggetti, equiparabili alle autovetture di normale utilizzo.

Pertanto, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei c.d. redditometri, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi in dette disposizioni alcuna precisazione o restrizione al riguardo, e rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, dal quale possono correttamente desumersi elementi di valutazione, nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice di merito, come fatto al quale notoriamente si ricollegano spese a volte anche ingenti.

Rimborsi indicati in dichiarazione dei redditi – l'ufficio non decade dal potere di contestare il suo debito anche se sono spirati i termini di accertamento

Cassazione n. 15695 23/6/17

Il termine stabilito nell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, entro il quale l'Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell'imposta, ha natura ordinamentale. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l'Amministrazione abbia ommesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nell'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, ferma restando la facoltà dell'Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti.

Determinazione del reddito di lavoro autonomo - Principio di cassa – Compenso percepito mediante assegno bancario – imputazione dell'importo

Cassazione n. 15439 del 21/6/17

Ai fini dell'imputazione dei redditi da lavoro autonomo, giusta il disposto dell'art. 54 del TUIR, secondo il principio di cassa, in caso di percezione di compensi mediante assegno bancario, la disponibilità della somma coincide con il momento della percezione del titolo di credito da parte del prestatore dell'assegno. Non rileva, invece, che il compenso corrisposto a mezzo di assegno bancario, versato sul c/c di pertinenza del contribuente, è stato reso disponibile come valuta nel periodo d'imposta successivo (e regolarmente fatturato nel periodo d'imposta successivi con versamento delle relative imposte).

Il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia "salvo buon fine" non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo.

Ai fini sanzionatori, inoltre, tale violazione del principio di cassa rispetto al disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 circa la fatturazione, in relazione al quale non è configurabile alcun margine d'incertezza normativa, non consente di escludere la colpa, e dunque, la sanzione, posto che sussisterebbe una presunzione di colpa a carico di chi sia incorso nella violazione contestata, spettando quindi al contribuente l'onere di provare di avere agito senza colpa.

Versamento non congrui ai redditi dei soci – vale la presunzione di maggior reddito della società

Cassazione n. 14966 del 15/6/17

In presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, l'Amministrazione può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, co. 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, co. 2 e 3, del D.P.R. n. 633/1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

Nel caso di specie, era stato accertato che erano emerse incongruenze sulla base della circostanza che i soci, nel periodo interessato, non avevano dimostrato di possedere redditi significativi, congrui con i versamenti effettuati in favore della società da un esame del conto "versamento soci infruttifero", presumendo che questi fossero riconducibili a ricavi non contabilizzati dalla società.

La contabilità in nero legittima l'accertamento induttivo

Cassazione n. 16060 del 28/6/17

Nell'accertamento tributario la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e legittima di per sé, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli (Cass. n. 24051 del 2011, n. 14150 del 2016); tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. sono infatti compresi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta. Ne consegue che detta "contabilità in suo valore probatorio, legittima di per sé, ed a prescindere dalla sussistenza di qualsivoglia altro elemento, il ricorso all'accertamento induttivo di cui al citato art. 39, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l'atto impositivo notificatogli" (Cass. n. 4080 del 2015, n. 20094 del 2014).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - QUESTIONI PROCEDURALI

La motivazione dell'atto impositivo in tema di TARSU

Cassazione n. 16289 del 30/6/17

- L'allegazione delle delibere a contenuto normativo non vale in alcun modo ad integrare il requisito motivazionale dell'atto impositivo in tema di TARSU.
- In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (cfr. Cass. 23/10/06, n. 22804; Cass. 26/3/14, n. 7044).

La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri

Cassazione n. 12631 del 19/5/17

L'esperimento del contraddittorio col contribuente e la puntuale valutazione delle relative risultanze, costituiscono elementi essenziali e imprescindibili della validazione, da parte del giudice, dell'accertamento fiscale basato sugli studi di settore, in quanto l'elaborazione statistica dei parametri, di per sé soggetta alle approssimazioni proprie dello strumento statistico, deve essere adeguata alla realtà reddituale del singolo contribuente, solo così potendo emergere gli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell'impresa; con la conseguenza che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, soltanto così potendo emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass. n. 27822 del 2013).

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Con originale nel fascicolo la copia del ricorso senza sottoscrizione è solo irregolare**Cassazione n. 14065 del 7/6/17**

La copia del ricorso senza sottoscrizione consegnata/spedita all'Amministrazione finanziaria non ne determina l'inammissibilità bensì la mera irregolarità qualora la stessa sia presente nell'originale depositato presso la Cancelleria del Giudice.

Tardivo invio dichiarazione e società estinta. L'agenzia perde su tutti i fronti**Cassazione n. 9094 del 7/4/17**

La Cassazione fornisce rilevanti indicazioni attinenti molti aspetti della vicenda processuale.

La società non aveva presentato la dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2003 al 2005 e l'Agenzia ha proceduto ad accertamento induttivo ai fini Iva, Irap e delle imposte dirette. La società già cancellata dal Registro delle imprese, ha impugnato gli avvisi, sostenendo che le dichiarazioni fossero state presentate (anche se tardivamente quando il giudizio si era già incardinato) e che il ritardo fosse esclusivamente imputabile all'intermediario incaricato della trasmissione telematica, secondo quanto desumibile anche dall'impegno alla trasmissione e dalla dichiarazione resi da costui.

Dopo aver perso sia in primo che secondo grado l'Agenzia ricorre in cassazione la quale pronunciandosi così decide:

- l'appello notificato al liquidatore è infondato per carenza di legittimazione di quest'ultimo, mentre è fondato quello nei confronti dei soci, nonostante gli stessi abbiano dimostrato che non hanno avuto alcun riparto in sede di liquidazione; un conto, infatti, è la legittimità processuale, altro conto è la responsabilità patrimoniale;
- l'accertamento induttivo dell'Ufficio è illegittimo perché è in atti che la G. di Finanza ha rinvenuto nel corso della verifica copiosa documentazione contabile che avrebbe potuto utilizzare per ricostruire analiticamente il reddito; né risulta che la società abbia rifiutato di consegnare la documentazione contabile;
- non si trasmettono né ai soci né al liquidatore le sanzioni tributarie per la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società di capitali estinta. L'estinzione della società ha determinato difatti l'intrasmissibilità della sanzione (D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell'art. 2, comma 2 del medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore. E tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 3730).

Ricorso notificato all'A.F. contenente copia scannerizzata dell'originale con riproduzione delle sottoscrizioni apposte in calce al ricorso – irregolare, non inammissibile**Cassazione n. 14065 del 7/6/17**

Con riferimento a una fattispecie in cui all'Agenzia delle Entrate era stato notificato - tramite il servizio postale - un atto cartaceo costituente fotocopia del ricorso originale mediante scansione digitale (scanner) riguardante anche la sottoscrizione, è stato riaffermato il principio di diritto in base al quale non ricorre l'inammissibilità ma una mera irregolarità nel caso in cui la sottoscrizione manchi nella copia del ricorso consegnata o spedita per posta all'Amministrazione finanziaria, ma sia presente nell'originale del ricorso depositato nella cancelleria del Giudice.

Tanto, in coerenza con quanto previsto nell'art. 22 co. 2 del D.lgs. n.546/1992 secondo il quale la sanzione della inammissibilità non trova applicazione qualora un esemplare dell'atto rechi la firma autografa dell'autore, in quanto il resistente è sempre nelle condizioni di potere verificare la sussistenza della sottoscrizione sull'originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente.

Sentenze passate in giudicato – applicabilità a differenti periodi d'imposta

Cassazione n. 15039 del 16/6/17

In tema di contenzioso tributario, qualora 2 giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio, non trovando ostacolo l'efficacia del giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere tendenzialmente permanente.

Ne discende che il carattere gratuito di un finanziamento pluriennale dalla società controllante a favore della controllata, accertato con efficacia di giudicato per un anno d'imposta, ha efficacia espansiva anche nel giudizio relativo ad altra annualità, afferendo all'identico rapporto giuridico, senza che rilevi la differente disposizione normativa contestata nel diverso atto impositivo impugnato.

Tale principio, affermato con la sentenza della Corte n. 18875 del 26/09/16, riguardante il carattere gratuito di un finanziamento pluriennale dalla società controllante a favore della controllata, è stato ritenuto applicabile anche nel caso in esame, pur se relativo a società aventi la medesima compagine sociale, e non già legate da un rapporto di controllo, posto che è stato accertato con efficacia di giudicato il carattere gratuito del finanziamento pluriennale, che integra uno degli elementi costitutivi della fattispecie, con riferimento all'anno di imposta in cui il contratto venne stipulato e ciò ha efficacia espansiva nel giudizio, relativo alle annualità successive, afferendo allo stesso rapporto giuridico.

Accertamento imposte sui redditi, Irap e Iva nelle società di persone – è necessario il litisconsorzio

Cassazione n. 16050 del 27/6/17

Il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società di persone riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Infatti, la Cassazione, richiamando alcuni sui precedenti, ha evidenziato che:

- II.DD. - per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, di cui all'art. 5 del Tuir, la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario;
- IRAP - essendo l'Irap imputata per trasparenza ai soci, sussiste il litisconsorzio necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell'Irap dovuta dalla società;

- IVA - l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso d'impugnazione, la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti dei relativi soci, ma qualora l'Agenzia abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, IVA ed IRAP, fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del "simultaneus processus" per l'inscindibilità delle due situazioni.

PENALE

Reato di omesso versamento di ritenute certificate - le attestazioni rilevanti

Cassazione n. 141 del 14/6/17

La novella del 2015 ha previsto che le ritenute, il cui omesso versamento assume rilievo penale, possano risultare, oltre che dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, anche dalla dichiarazione di sostituto d'imposta (dove il nuovo nomen iuris del reato, risultante dalla rubrica, di «Omesso versamento di ritenute dovute o certificate»).

Occultamento o distruzione di documenti contabili anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione

Cassazione n. 28069 del 19/1/17

In tema di reati tributari, il reato previsto dall'art. 10, D.lgs. n. 74 del 2000, è configurabile anche nel caso di reiterato rifiuto alla esibizione della documentazione contabile e fiscale, in quanto tale rifiuto, qualora non sia dovuto a colpa, caso fortuito o forza maggiore, oltre a rilevare di per sé ai sensi dell'art. 52, co. 5, D.P.R. n. 633/1972, precludendo la valutazione a favore del contribuente in sede amministrativa o contenziosa dei documenti successivamente prodotti, è riconducibile alla nozione di occultamento delle scritture contabili, giacché tale condotta può realizzarsi con qualsiasi modalità, compreso il materiale nascondimento in altro luogo rispetto a quello dove i documenti devono essere conservati e il rifiuto di esibirli.

FISCALE – VARIE

IMU - Pertinenze

Cassazione 15668 del 23/6/17

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del D.lgs. n. 504/1992, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell'immobile stesso (Cass. n. 22128/10, 22844/10, 25170/13, 25127/09, secondo Cass. ord. n. 1390/16, ma anche 18470/16, 26077/15, è irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all'area pertinenziale, ma è sempre necessaria la verifica non solo del requisito soggettivo, ma anche della rigorosa verifica della sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole, che non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile "ad libitum").